



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 Novembre 2025 , N. 13

***DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER IL RICONOSCIMENTO E IL SOSTEGNO DEL
CAREGIVER FAMILIARE***

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Molise riconosce e promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.
2. La Regione Molise riconosce, tutela e sostiene il valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare quale componente della rete di assistenza alla persona e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali regionali e ne favorisce, con le modalità previste dalla presente legge, la partecipazione alla programmazione sociale.
3. La Regione Molise riconosce, altresì, il caregiver familiare come persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, diversi da quelli della persona che necessita di cura e assistenza di cui si occupa e destina, allo stesso, risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il sostegno alle persone con disabilità.

Art. 2

Caregiver familiare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si definisce "caregiver familiare" la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado.
2. Il caregiver familiare svolge la propria attività di cura e assistenza nell'ambito del Piano assistenziale individuale (PAI), ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 22, in raccordo con la programmazione sociale regionale.
3. Il caregiver familiare è distinto dai professionisti dell'assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali.

Art. 3

Riconoscimento del caregiver familiare. Card del Caregiver

1. La Regione rispetta la libertà della persona che necessita di cura e assistenza in merito alla scelta del proprio caregiver familiare tra le figure di cui all'articolo 2.
2. Il caregiver familiare può chiedere il riconoscimento del proprio status ai competenti Ambiti Territoriali Sociali (ATS), che provvedono entro novanta giorni dalla richiesta mediante l'adozione di un'apposita scheda nell'ambito del Piano assistenziale individuale (PAI).
3. Al fine di facilitare l'attività del caregiver, a seguito del riconoscimento di cui al comma 2 è rilasciato un tesserino identificativo ovvero una certificazione sociale ("Card del Caregiver").
4. Lo status di caregiver familiare non può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori e qualora sia presente un giovane caregiver.
5. Il riconoscimento dello status di caregiver familiare cessa:
 - a) per revoca da parte della persona che necessita di cura e assistenza, ovvero, ove

legalmente incapace, da parte del tutore o dell'amministratore di sostegno;

b) per decesso della persona assistita;

c) per rinuncia del caregiver familiare;

d) per perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

L'ATS competente accerta le cause di cessazione e adotta il relativo provvedimento, con indicazione della decorrenza e comunicazione agli interessati. L'eventuale svolgimento di attività lavorativa non comporta di per sé la cessazione dello status, fermo restando il rispetto dei requisiti di gratuità e continuità dell'assistenza e la conseguente verifica, nell'ambito del PAI, della permanenza delle condizioni per l'accesso alle misure di sostegno previste dalla presente legge.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare.

Art. 4

Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali e dalle reti di solidarietà presenti sul territorio.

2. La rete di cui al comma 1 è costituita da:

a) il case manager che, nell'ambito del PAI, è la figura di riferimento e referente principalmente della persona assistita e successivamente del caregiver familiare;

b) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e lo specialista che ha in cura la persona;

c) gli operatori dei servizi socioassistenziali, chiamati a richiesta della persona assistita o dal proprio caregiver ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;

d) le consulte, le associazioni familiari, gli enti del Terzo settore, le rappresentanze dei caregiver familiari, gli organismi che sostengono progetti di vita indipendente, il volontariato, la solidarietà di vicinato e ogni altra rete, anche informale, a supporto delle attività del caregiver familiare.

Art. 5

Rapporto con i servizi sociali

1. I servizi sociali dei Comuni, singoli o associati, riconoscono il caregiver familiare quale elemento integrante della rete del welfare locale, assicurando il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'attività di cura e assistenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniscono al caregiver familiare informazioni puntuali ed esaurienti in merito alle problematiche della persona che necessita di cura ed assistenza, ai suoi bisogni assistenziali e alle cure necessarie, ai diritti e ai criteri di accesso alle prestazioni integrate nonché alle diverse opportunità e risorse presenti sul territorio che possano essere di sostegno all'attività di assistenza e di cura.

3. Al fine di favorire la permanenza a domicilio, il caregiver familiare svolge il ruolo di facilitatore attraverso il coinvolgimento attivo, da parte dei servizi sociali, nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni concordati con la

persona assistita, ove possibile, modificabili in base a esigenze sopravvenute con le modalità ordinarie di revisione del PAI.

4. Nei casi di emergenza che richiedono la necessità di sostituire il caregiver familiare, le soluzioni sono condivise con il medesimo e comportano la ridefinizione del Piano personalizzato qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità.

5. La sostituzione temporanea del caregiver familiare presso il domicilio della persona, in caso di impedimento consistente, a titolo esemplificativo, in visite, prestazioni specialistiche, malattia, ricovero, può avvenire a mezzo di altro familiare designato e comunque va preventivamente comunicata all'ATS di riferimento.

6. In caso di ricovero di lunga degenza della persona presso strutture sanitarie o sociali, ne è data immediata comunicazione all'ATS ai fini dell'eventuale sospensione dei benefici economici o dei servizi di sollievo di cui alla presente legge.

7. Al caregiver familiare è riconosciuta capacità propositiva in ordine agli interventi assistenziali; restano ferme la normativa sull'amministrazione di sostegno (articoli 404 e seguenti del Codice civile) e la disciplina del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento (legge 22 dicembre 2017, n. 219).

Art. 6

Interventi per il caregiver familiare

1. Fermi restando gli interventi finanziati da specifiche leggi, la Regione promuove, previo confronto con gli organismi di rappresentanza degli enti del Terzo settore e dei caregiver familiari, nonché con le parti sociali:

- a) attività formative per il corretto svolgimento della funzione di cura ed assistenza mediante corsi gratuiti tenuti da personale in possesso di specifiche competenze in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale;
- b) supporto psicologico per il conseguimento e il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, nonché per prevenire l'isolamento e i fattori di rischio di stress psico-fisico legati all'attività sociale prestata;
- c) l'attivazione di forme di facilitazione nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito o del caregiver familiare a cui è stata rilasciata la scheda di riconoscimento dello status ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e individua gli strumenti di monitoraggio.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, programma, annualmente, l'utilizzo delle risorse disponibili relative agli interventi previsti dalla presente legge, stabilendone le priorità.

4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 la Giunta regionale definisce le modalità per l'erogazione di un contributo pari a euro 5.000,00 annui in favore dei caregiver familiari in stato di disoccupazione o di inoccupazione. L'ISEE sociosanitario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, articolo 6, è considerato ai fini della graduatoria dei beneficiari e degli idonei non beneficiari, con priorità per i nuclei con indicatore più basso.

Art. 7

Riconoscimento delle competenze

1. Le competenze maturate dal caregiver familiare, formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, durante il percorso di cura e assistenza alla persona con disabilità

o non autosufficiente, sono valutabili ai fini del riconoscimento di crediti formativi di frequenza nell'ambito di percorsi formali finalizzati all'acquisizione di competenze o dell'attestato di qualifica relativo a profili presenti nel repertorio regionale.

2. Le competenze e le esperienze maturate dal caregiver familiare nell'esercizio delle attività sociali possono essere valorizzate anche ai fini di politiche attive mirate all'inserimento e reinserimento lavorativo.

3. La Regione può prevedere percorsi di formazione dei caregiver familiari, erogati da enti di formazione accreditati dalla Regione Molise ovvero da enti del Terzo settore.

Art. 8

Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente conseguiti nel sostegno del caregiver familiare e nel suo inserimento nel sistema integrato dei servizi sociali. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al biennio di riferimento, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive in particolare:

- a) le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+;
- b) i destinatari degli interventi della presente legge, la distribuzione sul territorio, le caratteristiche degli stessi e la tipologia dell'attività di cura e di assistenza prestata;
- c) le iniziative di supporto al caregiver familiare attuate, nell'ambito delle proprie competenze, dalla Regione, nonché il grado di diffusione delle stesse e di soddisfazione raggiunto;
- d) le caratteristiche e gli esiti della sperimentazione del budget personale del caregiver familiare;
- e) le eventuali criticità riscontrate nella promozione e attuazione territoriale delle misure della presente legge e nell'attivazione della rete di sostegno al caregiver familiare.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, quantificati per gli esercizi finanziari 2026 e 2027 nell'importo massimo complessivo di euro 800.000 (euro 400.000 per ciascun anno), si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili del Programma regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027, quote dell'Unione europea e dello Stato, iscritte agli appositi capitoli del bilancio regionale. L'impiego delle predette risorse è subordinato all'ammissibilità della spesa ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/1057 e 2021/1060 e alla coerenza con gli atti regionali di programmazione.

2. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 Novembre 2025

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
Francesco ROBERTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.